



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Fano

ORDINANZA

**REGOLAMENTO PORTO DI FANO – PUNTO DI SBARCO
DEL PESCATO (MOLLUSCHI BIVALVI)**

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Fano,

- VISTA** l'istanza in data 21/03/2022, così come integrata in data 17/03/2023, della Società "CO.GE.MO.", tesa al rilascio di un provvedimento ordinativo atto a disciplinare le operazioni di sbarco del prodotto ittico (molluschi bivalvi) delle unità da pesca "vongolare", presso la banchina 13 del porto di Fano, a causa delle problematiche riscontrate durante le fasi di accosto presso la banchina 11, per la presenza del c.d. "scalone di banchina" che, nelle giornate di bassa marea, crea danni alle imbarcazioni ivi ormeggiate;
- VISTA** la nota in data 10/03/2023, con la quale la Società "CANTIERISTICA SPA", esprime il proprio *nulla osta* per le operazioni di sbarco del pescato presso la propria banchina in concessione;
- VISTA** la nota prot. n 0045494 in data 08/05/2023, con la quale il Comune di Fano – Settore 5 – LL.PP., esprime il proprio *nulla* all'utilizzo della banchina in concessione alla "Cantieristica SPA", per le operazioni di che trattasi, in attesa che vengano ultimati gli interventi migliorativi "respingenti" presso la banchina 11;
- VISTO** il piano di sicurezza integrato redatto in data 05/04/2023 relativo alle operazioni di sbarco e successivo trasporto del prodotto ittico presso la banchina 13;
- VISTA** l'ordinanza nr. 14/2011 in data 25/05/2011 di questo Ufficio Circondariale marittimo, con la quale è stato disciplinato ed approvato il "*Regolamento del porto di Fano*";
- RITENUTO** necessario aggiornare la disciplina delle operazioni di sbarco del pescato presso il porto di Fano, allo scopo di seguire a garantire la

salvaguardia della pubblica e privata incolumità e della sicurezza della navigazione, durante lo svolgimento delle stesse;

VISTI

gli atti di ufficio;

ORDINA

Articolo Unico

A parziale e temporanea modifica di quanto disciplinato con l'Ordinanza 14/2011, in premessa citata, a far data dal 11/05/2023 e fino a nuove disposizioni, l'art. 14 è così modificato:

“ Nel porto di Fano, tutti i motopescherecci così detti “vongolare” che effettuano la pesca dei molluschi bivalvi, dovranno sbarcare l'intero prodotto del pescato esclusivamente presso la banchina 13 (lato sud) del porto di Fano (come meglio evidenziato nell'allegato stralcio planimetrico).

L'occupazione del predetto tratto di banchina da parte delle unità da pesca “vongolare”, è consentito esclusivamente per il tempo strettamente necessario per le operazioni di sbarco del pescato, le quali, una volta ultimate, dovranno dirigersi presso il proprio posto di ormeggio assegnato.

In caso, per qualsivoglia motivo, non si possa operare il conferimento dell'intero pescato, il comandante della “vongolara” interessata dovrà tempestivamente informare il Consorzio d'appartenenza, ovvero, in mancanza questa Autorità Marittima.

Le aree utilizzate per le operazioni di carico/scarico dei prodotti ittici, devono essere appositamente recintate giornalmente a cura del CO.GE.MO. di Fano.”

Restano invariati tutti i divieti, gli obblighi e le prescrizioni impartite con l'Ordinanza 14/2011 in data 25/05/2011.

Fano, (data della registrazione)

Il Capo del Circondario marittimo

T.V. (CP) Stefania BATTISTA

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate



ALLEGATO STRALCIO PLANIMETRICO

